

TI_GERICHTE 38.2004.77 vom 17. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2004.77

FR: TI_GERICHTE 38.2004.77 du 17 février 2005

IT: TI_GERICHTE 38.2004.77 del 17 febbraio 2005

Regeste

un assicurato di uno Stato non membro ALC, entrato in CH grazie al ricongiungimento familiare, a cui non è rinnovato il permesso di dimora non ha diritto alle indennità LADI. E' infatti inidoneo al collocamento e lasciando la CH entro l'ultimo termine dimostra di non volervi mantenere la dimora

Erwägungen

E. 16

LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid. 1a; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123, DLA 1992 pag. 127, DLA 1992 pag. 131-132, DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. 1a, DLA 1986 n. 21, DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. DLA 2001 pag. 158 consid. 1a; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27). 2.8. L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato straniero senza permesso di domicilio (permesso C) non beneficia di un'autorizzazione di lavoro o non può perlomeno contare su una tale abilitazione, nel caso in cui trovi un'occupazione adeguata, l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve

essere negato (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Nr. 217; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Voi. I, note 10 e 55 all'art. 15). Tuttavia, quando un'autorizzazione è scaduta, il lavoratore straniero può pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione fino a quando egli ha inoltrato una richiesta di rinnovo del permesso di dimora e di lavoro e può attendersi l'accoglimento di tale domanda (Gerhards, op. cit., voi. I pag. 213 n. 57; SVR 2003 ALV N. 3 consid. 3=DLA 2003 pag. 49 consid. 3, pubblicata parzialmente anche in DTF 128 V 315; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 126 V 376 consid. 1 c). Parimenti, per costante prassi, il disoccupato è ritenuto idoneo al collocamento almeno fino alla decisione dell'autorità di polizia degli stranieri relativamente al rilascio di un permesso di dimora per caso di rigore. Sono inoltre autorizzati a lavorare, fino alla scadenza dell'ultimo termine di partenza dalla Svizzera, anche assicurati che si erano vista respinta, oltre la domanda d'asilo, anche la domanda relativa al rilascio di un permesso di soggiorno di polizia degli stranieri, come pure coloro che potrebbero per principio potenzialmente beneficiare del permesso di dimora per caso di rigore sulla base dell'art.

E. 17

cpv. 2 del Decreto federale concernente la procedura d'asilo del

E. 22

giugno 1990, sebbene abbiano all'inizio presentato una domanda d'asilo (STCA 5.12.1993 nella causa Z.J., consid. 2.3). Vanno invece ritenuti inadeguati al collocamento gli assicurati stranieri che beneficiano di permessi di lavoro che limitano oltre modo le loro possibilità d'impiego (Stauffer, op. cit. pagg. 50 e segg.; DLA 1980, pag. 11, pag. 90). Né è idoneo al collocamento lo straniero dopo che il suo diritto di soggiorno è definitivamente esaurito (DLA 1981, pag. 40). 2.9. Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una decisione non pubblicata del 23 dicembre 1997 nella causa E.Y, confermando il precedente giudizio del TCA, ha, tra l'altro, sottolineato che: "(...) Giusta l'art. 3 cpv. 3 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizza a ciò. La procedura di autorizzazione è regolata in modo che l'autorità di polizia degli stranieri, prima di rilasciare a uno straniero un permesso che lo legittimi ad assumere un impiego, consulta l'ufficio di collocamento competente (art. 16 cpv. 2 LDDS). In particolare, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, ove si tratti di concedere una prima autorizzazione, esamina se sono adempiute le condizioni legali per permettere l'esercizio di un'attività lucrativa e valuta se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro consente che sia assunto uno straniero. Emette dunque una decisione di massima, la quale vincola l'autorità cantonale di polizia degli stranieri, ritenuto comunque che quest'ultima può, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle di carattere congiunturale (art. 42 cpv. 1 e 4 dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, OLS; cfr. anche art. 14c cpv. 3 LDDS). Entrambe le autorità decidono secondo il loro libero apprezzamento, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero e valutando le circostanze concrete (cfr. SVR 1995 ALV. no. 26 pag. 63 consid. 3b). Per quanto riguarda gli stranieri e i richiedenti cui è stato rifiutato l'asilo che vengono ammessi provvisoriamente in Svizzera, come è il caso della ricorrente, essi non sono di principio esclusi dalla possibilità di esercitare un'attività lucrativa, ma vi vengono autorizzati solo se il mercato e la situazione economica lo permettono (art. 14c

cpv. 3 LDDS e art. 42 cpv. 1 OLS; cfr. SVR 1995 ALV no. 26 pag. 63 consid. 3b). Giusta l'art. 6 dell'Ordinanza del 25 novembre 1987 concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri, tornano parzialmente applicabili le norme della OLS, tra cui quelle dinanzi evocate. Questo rimando comporta, tra l'altro, che la priorità deve essere data ai lavoratori indigeni, vale a dire in particolare agli svizzeri e agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno e di lavoro (art. 7 OLS). Tuttavia, ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 OLS, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro può considerare gli stranieri al beneficio di un'ammissione provvisoria come stranieri alla ricerca di un impiego autorizzati a lavorare (art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri). In pratica, vista l'attuale persistente disoccupazione che interessa la manodopera indigena, gli stranieri ammessi provvisoriamente, così come i richiedenti l'asilo, ricevono, se del caso, solo autorizzazioni di lavoro di durata limitata e per mestieri in cui ancora vi è penuria di forze lavorative (cfr. DTF 120 V 380 consid. 2c e riferimenti; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag. 118 consid. 2b). Giova da ultimo rilevare che secondo la giurisprudenza del TFA il richiedente l'asilo disoccupato può essere considerato idoneo al collocamento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15 cpv. 1 LADI non solo quando è in possesso di un permesso di lavoro rilasciato dall'autorità competente, ma anche quando, pur essendone sprovvisto, può di principio aspettarsi di ottenerne uno, ove trovi un'occupazione adeguata (cfr. DTF 120 V 380 consid. 2c; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag. 118 consid. 2b; DLA 1993/1994 no. 2 pag. 14 consid. 2c). (...)." (cfr. Sentenza del TFA del 23 dicembre 1997 nella causa E.Y, consid. 2. pag. 4-6). L'Alta Corte federale ha ribadito questi principi in due altre sentenze pubblicate in SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5, rispettivamente in DTF 126 V 376 segg. 2.10. In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449). Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685). Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa G.V. confermata dal TFA il 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera. In una sentenza del 13 settembre 1995 nella causa B., pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 85 segg., il TFA ha rilevato che secondo l'art. 12 LADI, gli stranieri senza permesso di domicilio non sono tenuti ad avere il loro domicilio in Svizzera ai sensi del diritto civile (art. 23 CC), ma devono avere la loro dimora effettiva o abituale in Svizzera. Per adempiere la condizione della dimora abituale sono determinanti l'effettiva dimora in Svizzera e l'intenzione di mantenerla, il centro delle loro relazioni personali deve inoltre trovarsi in Svizzera. Gli stranieri senza permesso di domicilio sono altresì ritenuti idonei al collocamento unicamente se beneficiano di un permesso di stagionale o di un permesso di dimora rilasciato dalla polizia degli stranieri che permette loro di esercitare un'attività lucrativa. Le condizioni della dimora abituale e del permesso della polizia degli stranieri sono cumulative e devono essere soddisfatte durante il periodo per il quale la persona chiede delle indennità di disoccupazione. Si può derogare a tale principio se il permesso della polizia degli stranieri è scaduto, ma lo straniero ha

presentato tempestivamente una domanda di proroga che non sia votata all'insuccesso. In particolare l'Alta Corte ha rilevato: " (...) c) Da ein Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung nur als in der Schweiz wohnend gilt, wenn er entweder im Besitze einer die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit einschliessenden fremdenpolizeilichen Bewilligung ist oder im Falle ihres Ablaufes mit einer Bewilligungsverlängerung rechnen kann, die Arbeitsberechtigung dieser Kategorie von Versicherten aber zugleich auch Voraussetzung ihrer Vermittlungsfähigkeit ist, überschneiden sich die bei den Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8 lit. c und f AVIG bei diesen Versicherten teilweise. Sowohl die Arbeitsberechtigung als Element der Vermittlungsfähigkeit als auch die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz sind bei Ausländern ohne Niederlassungsbewilligung entscheidend vom Vorhandensein oder der mit masslichen Verlängerung einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit abhängig. Dementsprechend sind die für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz (Art. 8 lit. c in Verbindung mit Art. 12 AVIG) massgebenden und vorstehend (Erw. 3a) dargelegten Grundsätze für die Bejahung ihrer Arbeitsberechtigung auch für die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit gültig. 4. - a) Der Ausländer bedarf zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie zum Stellen- und Berufswechsel einer Bewilligung; ausgenommen von der Bewilligungspflicht ist nur die erwerbliche Betätigung der niedergelassenen Ausländer (Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG, SR 142.20]). Nach Art. 14c Abs. 3 ANAG bewilligen die kantonalen Behörden den Ausländern eine unselbständige Erwerbstätigkeit, sofern die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage dies gestattet. Das Bewilligungsverfahren ist so geregelt, dass die kantonale Fremdenpolizeibehörde vor der Erteilung einer Bewilligung in der Regel «die Begutachtung des zuständigen Arbeitsnachweises einzuholen» hat, wenn der Ausländer eine Stelle antreten will (Art. 16 Abs. 2 ANAG). Bevor die kantonale Fremdenpolizei dem Ausländer eine Bewilligung erteilt, hat sie deshalb eine Vorentscheidung (bei erstmaligen Gesuchen) oder eine Stellungnahme (insbesondere bei Verlängerungsgesuchen und Gesuchen um Bewilligung eines Stellenwechsels) der kantonalen Arbeitsmarktbehörde zur Frage einzuholen, ob die nach Art. 6 ff. der Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer vom 6. Oktober 1986 (BVO, SR 823.21) geltenden Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage die Erteilung einer Arbeitsbewilligung gestattet (Art. 42 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 und 2 BVO). Vorentscheidung oder Stellungnahme der Arbeitsmarktbehörde sind für die Fremdenpolizeibehörde verbindlich. Die kantonale Fremdenpolizei kann jedoch trotz eines positiven Vorentscheides die Bewilligung aus anderen als wirtschaftlichen oder arbeitsmarktlichen Gründen verweigern (Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 4 BVO). Aus dieser Kompetenzverteilung zwischen Arbeitsmarkt- und Fremdenpolizeibehörde ergibt sich, dass die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit stets mit der Anwesenheitsbewilligung verknüpft ist. Eine selbständige Arbeitsbewilligung gibt es nicht (Thürer, Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz, in Frowein/Stein, Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht, Berlin e.a. 1987, S. 1400; Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, in SJZ 1988 S. 40). " (DLA 1996/1997 pag. 90-92). In proposito cfr. anche DLA 1996/1997 pag. 183 segg. In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni. In particolare il TFA ha sottolineato che: "(...) Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (...)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469) Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che: "(...) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento. In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria. (...)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470) 2.11. In una sentenza del 6 agosto 2001 nella causa SECO c/ Q. (C 258/00), pubblicata in DLA 2002 pag. 111 segg., concernente un caso in cui il diritto all'indennità di disoccupazione è stato negato a un'assicurata - straniera e senza permesso di domicilio - che, arrivata in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare, ha fatto valere un periodo educativo e a cui l'autorità preposta al mercato del lavoro ha dato un parere negativo in merito al permesso di lavoro, il TFA, relativamente agli stranieri giunti in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare, ha indicato: "(...) Im Familiennachzug eingereiste Ausländer unterliegen nicht einem generellen Arbeitsverbot. Wie Asylbewerber (Art. 13 lit. g BVO) sind sie von der für erwerbstätige Jahresaufenthalter geltenden zahlenmässigen Zulassungsbegrenzung ausgenommen (Art. 12 Abs. 2 BVO). Gegenüber jenen sind sie insofern privilegiert, als der Vorrang der stellensuchenden Ausländer nach Art. 7 Abs. 3 BVO, die sich bereits in der Schweiz aufhalten und zur

Erwerbstätigkeit berechtigt sind, nicht zur Anwendung kommt. Namentlich Jahresaufenthalter können somit gegenüber den Personen, die im Familiennachzug eingereist sind, keinen Vorrang geltend machen. Die Arbeitsmarktbehörde hat daher im Rahmen des Vorentscheides oder der Stellungnahme gemäss Art. 42 und 43 BVO den Vorrang der einheimischen Arbeitskräfte zu beachten (Art. 7 Abs. 1 und 4 BVO) und zu prüfen, ob die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten sind (Art. 9 BVO). Damit steht den zuständigen kantonalen Behörden bei der Bewilligung von Arbeitsberechtigungen von Ausländern, welche im Familiennachzug in die Schweiz eingereist sind, nach wie vor ein weiter Ermessensspielraum zu (BGE 126 V 382 Erw. 5c mit Hinweis)." (DLA 2002 pag. 112) 2.12. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato, cittadino della _____, a seguito del matrimonio, il 9 settembre 2002, con una connazionale al beneficio di un permesso di domicilio nel Cantone Ticino, ha potuto entrare nel nostro Paese il 22 dicembre 2002 ed è stato posto, nell'ambito del ricongiungimento familiare per vivere con la consorte, al beneficio di un permesso di dimora annuale, scadente il 21 dicembre 2003 (cfr. doc. 13). Come esposto al considerando precedente, gli stranieri che entrano in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare non sottostanno a un divieto generale di lavorare. Essi, come i richiedenti l'asilo, non sono assoggettati al contingente previsto dall'Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS). Inoltre essi sono privilegiati, rispetto ai richiedenti l'asilo, poiché non viene loro applicata la priorità riconosciuta dall'art. 7 cpv. 3 OLS agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare. In casu, conseguentemente, il 1° febbraio 2003, l'insorgente ha iniziato a lavorare presso la _____ di _____ quale manovale (cfr. doc. 4). Il 26 gennaio 2004 egli ha poi ricevuto da parte di tale ditta la disdetta con effetto dal 29 febbraio 2004. A motivazione del licenziamento il datore di lavoro ha indicato che l'assicurato a un anno dall'assunzione non aveva rispettato gli accordi presi (cfr. doc. 12), ossia, come precisato dall'assicurato stesso (cfr. doc. 12), non è riuscito a diventare un muratore in grado di lavorare in modo indipendente al 100%. Il 1° marzo 2004 l'assicurato si è iscritto in disoccupazione, ricercando un'attività al 100% quale manovale edile (cfr. doc. 12). La Sezione del lavoro, con decisione formale del 27 aprile 2004, poi confermata con decisione su opposizione del 24 settembre 2004 (cfr. doc. 10; A1; consid. 1.1.; 1.2.), ha ritenuto l'assicurato inadatto al collocamento a partire dal 1° marzo 2004, visto che, a seguito del mancato rinnovo del permesso di dimora, egli doveva lasciare la Svizzera entro il 30 aprile 2004 – termine poi prolungato al 31 maggio 2004. Il 26 febbraio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione – Ufficio degli stranieri aveva, infatti, respinto la richiesta di rinnovo del permesso di dimora annuale, inoltrata dall'assicurato il 1° dicembre 2003, in quanto, non vivendo più con la moglie dall'inizio del mese di marzo 2003 ed essendovi pure in corso una procedura di divorzio all'estero, lo scopo del permesso di dimora di cui beneficiava il ricorrente era venuto meno. L'autorità citata aveva, altresì, fissato al ricorrente il termine del 30 aprile 2004 per lasciare il territorio del Cantone Ticino (cfr. doc. 12). Questo provvedimento è stato del resto confermato, con decisione definitiva del 6 aprile 2004, dal Consiglio di Stato, adito dal ricorrente con ricorso del 15 marzo 2004 (cfr. doc. 13). Il 16 aprile 2004 l'Ufficio degli stranieri ha poi fissato all'assicurato il 31 maggio 2004 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera (cfr. doc. 9). 2.13. L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die

Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA." Nella presente fattispecie l'amministrazione, con lettera del 13 aprile 2004, da un lato, ha informato l'insorgente che nei suoi confronti si prospettava una decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione a partire dal 1° marzo 2004, dall'altro, gli ha dato la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito nel termine di 10 giorni (cfr. doc. 11). Il patrocinatore dell'insorgente, il 27 aprile 2004, ha rilevato che l'assicurato era idoneo al collocamento fino al 31 maggio 2004, allegando sia lo scritto della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del 16 aprile 2004 che fissava tale termine, che uno scritto del Servizio dei ricorsi del 16 marzo 2004 che evidenziava che il ricorso presso la medesima autorità aveva effetto sospensivo (cfr. doc. 9). Al ricorrente, pertanto, è stata data l'opportunità di esprimersi sul ventilato provvedimento già prima dell'emanazione della decisione formale del 27 aprile 2004, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22). Inoltre l'accertamento esperito dalla Sezione del lavoro in sede di procedura di opposizione presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione il 30 luglio 2004 e il relativo esito del 18 agosto 2004 (cfr. doc. 4; 5) sono stati sottoposti all'assicurato per eventuali osservazioni l'8 settembre 2004 (cfr. doc. 3). Il ricorrente è, peraltro, rimasto silente. In simili condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato ossequiato. 2.14. Come evidenziato precedentemente (cfr. consid. 2.8.-2.10.), l'assicurato straniero senza permesso di domicilio per essere idoneo al collocamento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI deve beneficiare di un'autorizzazione di lavoro o perlomeno deve poter contare su di essa (cfr. pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), edita dal SECO, del gennaio 2003, p. ti B 165; B 166). D'altra parte, per ossequiare l'ulteriore condizione del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato deve in ogni caso avere la residenza effettiva in Svizzera e l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.8. e DTF 125 V 465 citata in esteso). L'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige pertanto una presenza qualificata e costante nel nostro Paese. Nel caso in esame l'assicurato ha beneficiato a partire dal 22 dicembre 2002 di un permesso di dimora annuale nell'ambito del ricongiungimento familiare ex art. 17 cpv. 2 LDDS. Come visto, tali stranieri possono lavorare in Svizzera e così ha fatto l'assicurato fino alla fine del mese di febbraio 2004, quando è stato licenziato. Nel frattempo la situazione personale e familiare del ricorrente è però mutata. Dal mese di marzo 2003, in effetti, non ha più vissuto con la moglie e all'estero è stata introdotta una procedura di divorzio (cfr. consid. 2.13.). Venendo meno lo

scopo del suo soggiorno in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora, a decorrere dal 22 dicembre 2003 l'Ufficio degli stranieri non ha più rinnovato all'assicurato il permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare che gli permetteva anche di lavorare. Quando la Sezione del lavoro, il 27 aprile 2004, ha emesso nei confronti del ricorrente la decisione formale di inidoneità al collocamento dal 1° marzo 2004, anche il Consiglio di Stato aveva già emanato la sua decisione definitiva del 6 aprile 2004 con cui è stato respinto il ricorso dell'assicurato contro il rifiuto del rinnovo (cfr. doc. 13). Visto che non era più in possesso dal 21 dicembre 2003 di un permesso di polizia che lo autorizzasse pure a lavorare in Svizzera, né poteva attendersene uno, a ragione l'amministrazione ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI. L'asserzione dell'Ufficio degli stranieri del 18 agosto 2004, in risposta a un accertamento della Sezione del lavoro del 30 luglio 2004 (cfr. doc. 5), e meglio che l'assicurato "poteva continuare la sua attività o sottoporsi al controllo della disoccupazione anche dopo la decisione del Consiglio di Stato del 6 aprile a.c. fino al 31 maggio 2004" è, poi, ininfluenza nel caso di specie. Infatti, per quanto riguarda la prima affermazione – "poteva continuare la sua attività" -, va osservato che tale Ufficio, dichiarando che l'assicurato poteva lavorare anche dopo la scadenza del permesso, si è riferito soltanto all'attività svolta dall'assicurato al momento della scadenza del permesso di dimora, ovvero a quella di manovale presso la _____. Ciò è comprovato anche dal fatto che l'Ufficio degli stranieri nello stesso scritto ha comunque indicato che la "sua attività" è terminata il 29 febbraio 2004 e mai ha accennato alla possibilità di iniziare un nuovo impiego. Del resto l'art. 3 cpv. 3 LDDS prevede che lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. Più in particolare, quindi, gli stranieri che sono entrati in Svizzera nell'ambito di un ricongiungimento familiare, possono iniziare una nuova attività finché beneficino del relativo permesso di dimora. L'insorgente, perciò, dopo il 21 dicembre 2003, non poteva - senza permesso - assumere una nuova occupazione. L'assicurato, d'altronde, nonostante abbia sostenuto, senza tuttavia documentare la propria asserzione, che diversi datori di lavoro erano disposti ad assumerlo (cfr. doc. I; V), non ha comunque iniziato una nuova attività. In relazione alla seconda affermazione – "sottoporsi al controllo della disoccupazione" -, l'Ufficio degli stranieri non è l'autorità competente per decidere se un assicurato ha diritto o meno alle indennità di disoccupazione. Di conseguenza dallo scritto del 18 agosto 2004 si deduce solo che il ricorrente aveva la facoltà di iscriversi in disoccupazione, ossia di richiedere le relative prestazioni, facoltà peraltro esercitata dall'insorgente. Va peraltro sottolineato che, a prescindere da quanto appena esposto, l'assicurato era comunque disponibile sul mercato del lavoro al massimo per due mesi – poi prolungati a tre mesi. Tale periodo risulta troppo breve per poter considerare l'assicurato collocabile. Secondo la giurisprudenza federale, infatti, il fatto di reperire un'attività temporanea per pochi mesi deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. DLA 1996/1997 pag. 195 segg.). Neppure la condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI era ossequiata. L'assicurato, da quando aveva terminato di lavorare presso la _____ a seguito del licenziamento, ovvero dalla fine del mese di febbraio 2004, non era in effetti più in condizione di assumere un'attività adeguata, visto che non gli era stato rinnovato il permesso annuale ottenuto nel 2002 nell'ambito del ricongiungimento familiare e non aveva nemmeno più l'intenzione di conservare la propria residenza in Svizzera. Il ricorrente ha lasciato il Canton Ticino il 28 maggio 2004, rispettando l'ultimo termine impartitogli dall'Ufficio degli stranieri successivamente all'emanazione della decisione del

Consiglio di Stato, senza peraltro richiedere una proroga (cfr. doc. 4). In simili condizioni il TCA deve concludere che a far tempo dal 1° marzo 2004 l'assicurato non aveva diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. per alcuni casi analoghi SVR 2003 ALV Nr. 3 = DLA 2003 pag. 49, pubblicata parzialmente anche in DTF 128 V 315; STCA del 26 maggio 2003 nella causa D., 38.2003.39). La decisione su opposizione emanata dalla Sezione del Lavoro il 24 settembre 2004 deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.